

ORIGINALE



**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 141
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: mancato accoglimento del ricorso presentato avverso l'iscrizione nell'Anagrafe di Regola del sig. Ro.S., residente a Montagne, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **VENTI** del mese **di LUGLIO** alle **ore 18.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocato il Comitato Amministrativo.


Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino PRESIDENTE
Ballardini Elio
Ballardini Enzo
Castellani Gioachino
Simoni Bruno
*Bertelli Luigi **
Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

~~Si assenta il signor~~ *

* errata corrige
31.07.2017

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani



Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: mancato accoglimento del ricorso presentato avverso l'iscrizione nell'Anagrafe di Regola del sig. Ro.S., residente a Montagne, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Comunità delle Regole, nel gennaio 2017 è stato effettuato l'aggiornamento dell'Anagrafe di Regola, contenente l'elenco nominativo di tutti i regolieri, anagrafe di cui è responsabile il Presidente ai sensi dell'art. 12, n. 7, dello Statuto.

Con detto aggiornamento è stato iscritto nell'Anagrafe di Regola anche il sig. Ro.S., residente a Montagne con nucleo familiare unipersonale, anche sulla base delle specifiche informazioni date in merito dai membri rappresentanti di Montagne dell'apposita commissione consultiva nominata dall'Assemblea Generale con deliberazione n. 42/2013.

L'Anagrafe di Regola, così aggiornata, è stata pubblicata per tutto il mese di febbraio 2017 all'albo telematico e agli albi fisici della Comunità delle Regole (prot. 335/2017).

Il 13 febbraio 2017 (prot. 426/2017) il sig. Re.S., regoliere residente a Montagne, ha presentato ricorso contro l'iscrizione nell'Anagrafe di Regola del sig. Ro.S., affermando che lo stesso "dimora a Montagne solamente nei fine settimana, pertanto solo saltuariamente".

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto chiunque, per sé o per gli altri, entro il 15 marzo di ogni anno può ricorrere al Comitato Amministrativo "contro indebite iscrizioni, cancellazioni o variazioni" dell'Anagrafe di Regola. Avverso la decisione del Comitato, entro quindici giorni dalla notifica, è ammesso ricorso all'Assemblea Generale, che decide definitivamente.

Come sopra evidenziato, il ricorso in questione è stato presentato tempestivamente.

All'art. 4 dello Statuto è previsto che "sono regolieri e quindi aventi diritto ai benefici previsti dal punto b) dell'art. 2, a condizione che dimorino con la famiglia in uno dei tre Comuni per non meno di quattro mesi consecutivi nell'anno solare, computando anche la frazione contigua di dimora dell'anno precedente: a) tutti i cittadini oriundi purché residenti nel territorio dei tre Comuni con l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione stabile".

Inoltre, all'art. 3 del Regolamento allo Statuto (approvato dall'Assemblea Generale con deliberazione n. 5/1997 e successivamente modificato con deliberazione n. 9/1998) è previsto che "l'esercizio dei diritti di Regola viene sospeso quando non viene assicurata una permanenza di quattro mesi continuativi da parte di tutto il nucleo familiare".

Infine, in relazione all'acquisto dei diritti di regola da parte di un soggetto dopo trent'anni di permanenza ininterrotta e residenza in uno dei tre ex Comuni di Ragoli, Preore e Montagne, all'art. 2, lett. c), del Regolamento allo Statuto è previsto che la residenza debba risultare, oltre che dai registri anagrafici del Comune di Tre Ville (dei tre ex Comuni in precedenza alla fusione), "anche dalla situazione di fatto in quanto gli interessati devono essere presenti in maniera stabile, costante e duratura così da poter essere considerati del tutto integrati nella Comunità in tutti i suoi aspetti sociali, culturali ed economici". Tale previsione, analogicamente, può essere estesa anche alla situazione di chi già sia regoliere al fine del mantenimento di detto status giuridico.

La commissione consultiva sopra citata, sentita in merito dal Presidente in data 6 marzo 2017, ha confermato che il sig. Ro.S. dimora a Montagne.

Pertanto, come comunicato verbalmente al Presidente dallo stesso sig. Ro.S., quest'ultimo, per esigenze lavorative, soggiorna frequentemente fuori dal territorio della Comunità delle Regole. Tale situazione è, sostanzialmente, un fatto notorio, ossia un fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile.

Sulla base delle norme e delle considerazioni sopra riportate il Presidente ed il Consigliere Luigi Bertelli ritengono che il ricorso presentato debba essere accolto, con la conseguente modifica dell'iscrizione del sig. Ro.S. all'Anagrafe di Regola da "piena" a "condizionata", ai sensi dell'art. 4 dello Statuto: tale variazione comporterebbe l'obbligo per l'interessato di comunicare alla Comunità l'inizio ed il termine del periodo di permanenza sul territorio della Comunità delle Regole, al fine dell'accertamento del periodo minimo prescritto da parte dell'Amministrazione.

Specificamente, il Presidente evidenzia che l'acquisto dei diritti di Regola, ossia l'ingresso nella Comunità delle Regole (che, sottolinea, è una comunità agraria di tipo aperto), è strettamente subordinato all'effettiva dimora continuativa sul territorio per almeno quattro mesi e, parimenti, il mancato adempimento a tale onere da parte del regoliere comporta la sospensione dei suoi diritti, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento allo Statuto (norma sopra citata).

Inoltre, sempre il Presidente ritiene che il mancato accoglimento del ricorso in questione come pure la mancata verifica della presenza sul territorio del sig. Ro.S. per il periodo minimo previsto comporti un sostanziale stravolgimento dei principi alla base dello Statuto nonché delle consuetudini applicate in passato e sino ad oggi.

Infine, in merito alla questione il Presidente richiama integralmente quanto riportato nel proprio editoriale pubblicato sull'edizione di luglio 2017 del "Notiziario delle Regole".

Invece, il Vice Presidente Enzo Ballardini ed i Consiglieri Elio Ballardini, Gioachino Castellani e Bruno Simoni ritengono che il ricorso in questione non debba essere accolto, con la conseguente conferma del sig. Ro.S. nell'Anagrafe di Regola.

Specificamente, tali membri del Comitato Amministrativo ritengono che la consecutività dei quattro mesi di dimora prevista all'art. 4 dello Statuto (norma sopra citata), non possa essere interpretata quale "presenza ininterrotta per quattro mesi, ossia circa centoventi giorni continuativi" ma, piuttosto, come "stabilità e costanza della presenza, pur ammettendo che per esigenze lavorative il regoliere possa soggiornare per più giorni al di fuori del territorio della Comunità delle Regole".

Specificamente, i Consiglieri Bruno Simoni e Gioachino Castellani, a suffragio della propria tesi, evidenziano che l'aggettivo "consecutivi" utilizzato all'art. 4 dello Statuto è riferito al sostantivo "mesi", nel senso che i quattro mesi considerati devono essere contigui l'uno all'altro: ma, secondo detti Consiglieri, tale considerazione non comporta l'integrale continuità dei singoli giorni del periodo (circa centoventi).

Inoltre, i membri del Comitato contrari all'accoglimento del ricorso ritengono che il fatto che il periodo minimo di presenza sul territorio sia di soli quattro mesi nell'anno solare (computando anche la frazione contigua di dimora dell'anno precedente), testimoni la volontà dell'estensore dello Statuto (definibile come "lo spirito dello Statuto") di assecondare le necessità di vita (in particolare quelle lavorative) di quei regolieri che in passato non potevano dimorare per tutto l'anno sul territorio della Comunità delle Regole: considerazione che, secondo tale tesi, è pienamente applicabile al caso in esame.

Infine, il Consigliere Gioachino Castellani ritiene che non ci siano elementi oggettivi sui quali basarsi per accertare o meno, incontrovertibilmente, quanto affermato nel ricorso, anche se ci fosse un'interpretazione univoca dell'aggettivo "consecutivi" utilizzato all'art. 4 dello Statuto.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- esaminati i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- preso atto che, sulla base delle considerazioni sopra esposte, i componenti del Comitato Amministrativo favorevoli all'accoglimento del ricorso in esame risultano n. 2 (il Presidente Zeffirino Castellani ed il Consigliere Luigi Bertelli) e che i contrari risultano n. 4 (il Vice Presidente Enzo Ballardini ed i Consiglieri Elio Ballardini, Gioachino Castellani e Bruno Simoni);
- acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, ed accertato che il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile e, pertanto, non è necessario acquisire il parere del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

con voti favorevoli n. 4, contrari n. 2 (il Presidente Zeffirino Castellani ed il Consigliere Luigi Bertelli), astenuti n. 0, su n. 6 presenti e votanti,

DELIBERA

1. di non accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, il ricorso presentato dal sig. Re.S. (prot. 426/2017) avverso l'iscrizione nell'Anagrafe di Regola del sig. Ro.S., residente a Montagne, evidenziando che, conseguentemente, il sig. Ro.S. rimane iscritto nell'Anagrafe di Regola;


2. di notificare il presente provvedimento al sig. Ro.S. nonché al ricorrente, sig. Re.S.;
3. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento nonché di quanto necessario per il buon esito della pratica;
4. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso all'Assemblea Generale della Comunità delle Regole entro quindici giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Zeffirino Castellani

IL MEMBRO ANZIANO
Bruno Simoni


IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:


- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
 - sul portale telematico www.albotelematico.tn.it
- dal giorno **25/07/2017** per rimanervi fino al giorno **04/08/2017**.



IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ


La presente deliberazione **non è stata** dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.



IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **05/08/2017**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.



IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani